SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1209)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RICCI, SCARDACCIONE, de' COCCI, MEZZAPESA, BUSSETI, COSTA e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1980

Modificazioni alle disposizioni riguardanti il regime fiscale degli apparecchi di accensione incorporati o annessi ad autoveicoli

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 — intervenuto nel quadro del riordinamento progressivo dei monopoli di Stato previsto dalla normativa comunitaria — ha, com'è noto, disciplinato *ex novo* il regime fiscale di qualsiasi apparecchio di accensione che, comunque azionato od alimentato, sia idoneo a produrre fiamma, scintilla o incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi.

Il provvedimento:

ha istituito una nuova imposta di fabbricazione, gravante su tutti gli apparecchi di accensione fabbricati in Italia e destinati al mercato interno, in misura diversa secondo la destinazione o l'uso dei medesimi, nonchè le loro parti o pezzi di ricambio principali;

ha stabilito una sovrimposta di confine in misura pari alla corrispondente imposta interna di fabbricazione, per gli apparecchi di accensione, loro parti o pezzi di ricambio principali importati;

ha concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi, loro parti o pezzi di ricambio principali prodotti in Italia e destinati all'estero.

In particolare (art. 1, lettera *a*) è stata stabilita un'imposta di fabbricazione per « ogni accendigas domestico anche se incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina, nonchè per ogni accendisigari per autovetture ».

In sede di conversione in legge (legge 18 giugno 1971, n. 376), il citato decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, veniva modificato, limitatamente, però, a quanto atteneva al trattamento fiscale degli accendigas per uso domestico. Infatti, ai termini dell'articolo 2 della legge n. 376, il Governo veniva dele-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

gato a emanare un « decreto avente forza di legge recante norme intese ad assoggettare ad imposta di fabbricazione gli accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, stabilendo aliquote differenziate di imposta di fabbricazione in relazione alla potenzialità degli apparecchi e semplificando le formalità per la produzione ed il commercio di essi ed i sistemi di controllo ai fini fiscali ».

In pratica, escludendo dalla disciplina generale gli accendigas per uso domestico e stabilendo per i medesimi un trattamento speciale, il Parlamento aveva ritenuto — e a ragione — eccessivamente onerose per i produttori, importatori e costruttori del settore le aliquote d'imposta, e soprattutto le modalità prescritte per l'accertamento e la corresponsione del tributo e per l'esercizio della vigilanza e dei controlli fiscali.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, promanate dalla delega più sopra ricordata, e le relative modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministro delle finanze 2 febbraio 1972, rendono infatti più agevole — ai fabbricanti di fornelli e forni a gas per uso di cucina destinati sia al mercato interno che a quello estero — l'adempimento delle formalità inerenti:

l'accertamento dell'imposta da pagare sugli accendigas incorporati o annessi ai prodotti di propria fabbricazione;

il non assoggettamento al tributo degli apparecchi fabbricati in Italia e montati o annessi ai propri prodotti destinati all'estero;

i successivi controlli.

In sede di conversione in legge del decreto-legge n. 163 non si è però tenuto presente che le stesse esigenze di snellimento e semplificazione delle formalità per il pagamento e i controlli, riconosciuti per il commercio e l'incorporazione degli accendigas per uso domestico, si presentavano — e in misura ancor più accentuata — per gli accendisigari per autoveicoli.

Se si considera, infatti:

che l'accendisigari, un tempo « supplemento » classico delle autovetture di prestigio, è oggi un « accessorio » in normale dotazione di serie per quasi tutte le gamme di autoveicoli prodotti e destinati sia al mercato nazionale che a quello estero;

che, di conseguenza, l'industria automobilistica è nella necessità di diversificare fabbricanti e mercati fornitori di accendisigari, e ciò al fine evidente di conseguire — attraverso il libero gioco concorrenziale tra più fornitori e più mercati — il miglioramento del prodotto, il contenimento del prezzo e la maggiore sicurezza e costanza di approvvigionamento;

che è inoltre opportuno rendere più celeri e quindi meno onerose le operazioni doganali di esportazione degli accendisigari incorporati in autoveicoli destinati ai mercati esteri, a tal fine sostituendo alla procedura ora vigente dell' « abbuono » il principio della « non assoggettabilità all'imposta », in tal modo alleggerendo, e in misura non trascurabile, l'attività già fortemente impegnata degli uffici tecnico-finanziari competenti;

che, allo stato attuale, è impossibile superare altri inevitabili incovenienti riguardanti l'esportazione di autoveicoli sui quali viene incorporato l'accendisigari (quali, ad esempio, il pagamento dell'imposta per accendisigari montati poi su autoveicoli destinati all'estero) se non a costi certamente superiori all'imposta stessa, il che, mentre sul piano fiscale dà luogo a una sostanziale iniquità, sotto il profilo economico si traduce in una esportazione di imposta con conseguente aumento del prezzo del prodotto;

se si considera che quanto più sopra esposto è il riflesso di una situazione reale e obiettiva, non può sorgere dubbio sulla opportunità e l'urgenza di stabilire anche per gli accendisigari per autoveicoli una

disciplina fiscale semplificata, fermo restando il gettito complessivo di imposta.

Del pari è evidente che una revisione della materia nel senso indicato dall'unito disegno di legge darà non solo riconoscimento alle giuste e legittime attese dei fabbricanti di autoveicoli, ma, al tempo stesso, risponderà nel modo più coerente all'imperativo di interesse generale, di incoraggiamento e di incremento delle correnti nazionali di esportazione.

Il presente disegno di legge si articola come segue.

L'*articolo 1* definisce la nozione di « accendisigari per autoveicoli »; estende ai medesimi, per quanto applicabili, le corrispondenti disposizioni relative al regime fiscale degli accendigas per uso domestico comunque incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina; varia infine le aliquote di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine ora vigenti per gli accendisigari completi per compensare il non assoggettamento all'imposta per le parti di ricambio dei medesimi.

È appena il caso di rilevare che, assente un qualsiasi effetto riduttivo del gettito fiscale complessivo, è esclusa la necessità di disporre variazioni di bilancio.

L'*articolo 2* autorizza il Ministro delle finanze a stabilire con proprio decreto le modalità di assolvimento del tributo. Si è ritenuto, in proposito, di prevedere anche il pagamento in modo virtuale e periodico, in considerazione:

delle particolari caratteristiche tecniche degli accendisigari per autoveicoli, inidonei ad usi diversi da quello dell'incorporazione negli autoveicoli;

dell'accentramento della loro produzione in poche e grandi aziende, il che rende più agevoli i compiti di controllo fiscale sulla base delle scritture di fabbrica;

le modalità di attuazione, che potranno differire da quelle vigenti per gli accendigas per uso di cucina, e per le caratteristiche tecniche diverse, e anche perchè il diverso modo di commercializzazione e di impiego degli accendisigari per autoveicoli ne esclude l'illecita vendita al minuto;

le disposizioni transitorie necessarie per quanto concerne, in particolare, le registrazioni di carico e scarico a cura dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori all'ingrosso, nonchè le licenze e i permessi non previsti dal particolare regime fiscale stabilito per gli accendigas per uso domestico e le loro parti staccate di ricambio.

L'*articolo 3* stabilisce le disposizioni finali relative alla cessazione dell'efficacia, per quanto concerne gli accendisigari per autoveicoli, delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 163 del 1971.

L'*articolo 4* riguarda l'entrata in vigore del nuovo provvedimento di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli effetti della presente legge sono considerati accendisigari per autoveicoli gli apparecchi completi in ogni loro parte alimentati elettricamente, idonei a produrre incandescenza, destinati ad essere incorporati o annessi ad autoveicoli.

Sono estese agli accendisigari per autoveicoli, per quanto applicabili, le corrispondenti disposizioni relative al regime fiscale degli accendigas per uso domestico comunque incorporati o annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, emanato in attuazione della delega concessa al Governo con l'articolo 2 della legge 18 giugno 1971, n. 376.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine fissate con l'articolo 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376, e modificate con l'articolo 1 del decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1975, n. 109, per gli apparecchi di accensione e loro parti definiti nel primo comma sono variate come segue:

a) per ogni accendisigaro per autoveicoli, da lire 600 a lire 1.000;

b) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendisigari per autoveicoli, da lire 150 a lire zero.

Art. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) le modalità di pagamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, che potrà essere ef-

fettuato, anche periodicamente, in modo virtuale;

b) le modalità per l'estensione agli accendisigari per autoveicoli delle disposizioni di attuazione concernenti il regime fiscale degli accendigas comunque incorporati o annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina;

c) le disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Cessano di avere efficacia per quanto concerne gli accendisigari per autoveicoli le disposizioni del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.